



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 160
del 18 APR. 2007

OGGETTO: Porto Turistico di Marina di Ragusa. Stipula Accordo Diretto Comune-Banche- Società del Porto.

L'anno duemila 2007 Il giorno 18 alle ore 13,40
del mese di Aprile nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle

adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco Nello Difesqueli

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dott.ssa Maria Teresa Tumino	n'	
2) ing. Salvatore Brinch		n'
3) dr. Giovanni Cosentini		n'
4) dr. Rocco Bitetti	n'	
5) sig. Venerando Suizzo	n'	
6) dr. Giancarlo Migliorisi	n'	
7) geom. Francesco Barone		n'
8) sig. Giovanni Occhipinti	n'	

Assiste il Segretario Generale dott. Gerardo Nicoletti

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 28048 /Sett. V e IX del 17/04/2007;

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 20 APR. 2007 fino al 04 MAG. 2007 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li 20 APR. 2007

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

- Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
- () Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li 20/04/07

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO
(Dott.ssa G. Addamo)

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 20 APR. 2007 al 04 MAG. 2007

Ragusa, li 07 MAG. 2007

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Taglianni Sergio)

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 20 APR. 2007 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 20 APR. 2007 senza opposizione.

Ragusa, li 07 MAG. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Gaspare Nicotri -

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

† Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li 30 APR. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Gaspare Nicotri -



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE	V e IX

Prot n. 28048 /Sett. V del 12-04-02

Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale

OGGETTO: Porto Turistico di Marina di Ragusa. Stipula Accordo Diretto Comune- Banche- Società del Porto.

I sottoscritti, Dott.ssa Nunzia Occhipinti, Dirigente del Settore V e Ing. Michele Scarpulla Dirigente del Settore IX nonché Responsabile Unico del Procedimento, propongono il seguente schema di deliberazione:

Premesso che:

con delibera della Giunta Municipale N. 1069 del 28 ottobre 2002, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione del Porto Turistico Marina di Ragusa per un importo complessivo, IVA compresa, di € 69.667.972,19, di cui € 48.406.203,97 per lavori, comprensivi di € 1.695.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, da affidare con la formula della concessione di costruzione e gestione, ai sensi del 6° comma dell'art. 19 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

in data 18 febbraio 2003 è stato firmato il protocollo d'Intesa per la realizzazione del Porto Turistico Marina di Ragusa tra l'Assessorato Regionale per il Territorio e Ambiente, l'Assessorato Regionale per il Turismo, Comunicazioni e Trasporti ed il Comune di Ragusa;

con determinazione dirigenziale n. 211 del Registro Generale in data 8 febbraio 2005 è stato approvato in bando relativo all'appalto in parola da affidare con il sistema della licitazione privata ai sensi dell'art. 19 comma 6, come modificato dall'art. 15 della L.R. n. 7/02 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. b) della L. 109/94;

con Determinazione Dirigenziale del Settore V annotata al Registro Generale data 24 giugno 2005 al n. 1382, è stata approvata l'aggiudicazione della concessione di che trattasi in favore della A.T.I. Tecnis S.p.A. di Tremestrieri Etneo, capogruppo, SI.GEN.CO S.p.A. di Catania, mandante, e S.I.L.MAR S.r.l. di Parma, cooptata, sulla base del progetto esecutivo predisposto dall'Amministrazione Comunale e dell'offerta presentata;

in data 24/3/06 è stata stipulata tra il Comune di Ragusa e la società Tecnis S.p.a., nella qualità di capogruppo dell'associazione temporanea con le imprese mandanti SLGEN.CO. S.p.a. e S.I.L.M.A.R.L S.r.l., la convenzione n.29726 di Repertorio. per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione del porto turistico di Marina di Ragusa;

in data 18 maggio 2006, in ottemperanza a quanto previsto dal bando di gara, l'ATI ha costituito la società di progetto "Porto Turistico Marina di Ragusa S.p.A" che, ai sensi dell'art. 37-quinquies della L. 109/94, è divenuta concessionaria a titolo originario; del subentro questo comune ha preso atto con determinazione dirigenziale n.1335 del 10/7/06 del Registro Generale;

in data 21/12/06 tra la società "Porto Turistico di Marina di Ragusa S.p.A" e le banche Interbanca s.p.a., Irfis s.p.a., MPS Banca per l'Impresa e Banco di Sicilia s.p.a., è stato sottoscritto il contratto n. 11270 di raccolta agli atti della Dott.ssa Carmela Lo Giudice Notaio in Acicatena, trasmesso in copia conforme con nota del 24/01/07, assunta al Protocollo del Comune in data 26/01/07 al n.6154, con cui le banche predette hanno concesso un finanziamento complessivo fino a € 22.000.000,00 alla Società Porto Turistico di Marina di Ragusa al Comune di Ragusa;

nella stessa data le medesime parti hanno sottoscritto un atto di cessione di crediti, riconosciuto da questo comune con determinazione dirigenziale n. 561 del 08/03/2007, con cui la società "Porto Turistico Marina di Ragusa S.p.A" ha ceduto in favore delle banche i crediti ad essa derivanti ai sensi della Convenzione, a garanzia di tutte le somme dovute dalla società debitrice stessa alle Banche ai sensi del Contratto di Finanziamento;

Ritenuto che è interesse delle Banche stipulare un accordo diretto con il Comune di Ragusa concedente in ordine ad alcuni aspetti procedurali e di esecuzione della Convenzione al fine di garantire la fattibilità finanziaria del Progetto secondo lo strumento del project finance giusta la previsione contenuta nell'art. 23, ultimo comma della convenzione;

che è interesse delle Banche e del Concedente coordinare la rispettiva posizione di creditori del Concessionario in dipendenza, rispettivamente, della Convenzione per il Concedente e del Contratto di Finanziamento per le Banche, mentre è interesse del Concedente che il Concessionario ottenga la regolare erogazione del Finanziamento;

Preso atto che la stipula dell'Accordo diretto costituisce una condizione sospensiva all'obbligo delle Banche di erogare i fondi ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Che, pertanto, si propone di addivenire alla stipula dell'Accordo diretto secondo lo schema che si allega;

Vista la proposta di pari oggetto n. 28048 /Sett. X-IX del 17-04-2007 ;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art. 15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;





DELIBERA

1. Stipulare con il concessionario Società Porto Turistico di Marina di Ragusa S.p.A e le banche Interbanca s.p.a., Irfis s.p.a., MPS Banca per l'Impresa e Banco di Sicilia s.p.a. un accordo inteso a disciplinare e coordinare le modalità e i tempi di comunicazione in occasione delle vicende che possono verificarsi durante la durata della concessione;



2. Approvare lo schema di accordo nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher but appears to be a personal name or initials.

<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.</p> <p>Ragusa li, <u>17.04.2007</u></p>	<p>Si da' atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.</p> <p>Ragusa li, _____</p>
<p>Il Dirigente</p> 	<p>Il Dirigente</p> 
<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.</p> <p>L'importo della spesa di €. _____</p> <p>Va imputata al cap. _____</p> <p>Ragusa li, _____</p> <p>Il Responsabile del Servizio Finanziario</p>	<p>SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE LEGITTIMITA' nel rispetto della L. 228/06 e 296/06 -</p> <p>RAGUSA, 17.4.07</p>  <p>SEGRETARIO GENERALE</p> 
<p><input type="checkbox"/> Da dichiarare di immediata esecuzione</p>	


Allegati – Parte integrante:

- 1) Scheme Accordo
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____


Ragusa li, _____

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore



VISTO: L'ASSESSORE AL RAN D



Data

Porto Turistico Marina di Ragusa S.p.A.
e
Comune di Ragusa
e
Interbanca S.p.A.

BOZZA DI ACCORDO DIRETTO



Paul Hastings

Indice

Articolo	Pagina
1	Premesse.....4
2	Definizioni.....4
3	Garanzie e dichiarazioni del Concedente.....5
4	Equilibrio Economico-Finanziario.....5
5	Risanamento dell'Equilibrio Economico-Finanziario.....5
6	Obblighi a carico delle Parti.....6
7	Scioglimento del rapporto concessorio.....7
8	Diritto di Subentro.....7
9	Modifiche alla Convenzione.....8
10	Risoluzione per forza maggiore.....8
11	Rinuncia alla compensazione.....8
12	Cessione di Crediti.....8
13	Comunicazioni.....9
14	Modifiche al presente Accordo.....9
15	Legge regolatrice.....9
16	Clausola compromissoria.....9
Allegato A11



Il presente accordo (l'“**Accordo**”) è stipulato tra:

- (1) **Comune di Ragusa**, con sede legale in [•], [•], codice fiscale e P.IVA [•], in persona di [•], nato a [•] il [•], nella sua qualità di [•] (di seguito il “**Concedente**”);

e

- (2) **Interbanca S.p.A.**, società per azioni costituita in Italia, con sede in Milano, Corso Venezia n. 56, avente capitale sociale interamente versato pari ad Euro 180.899.106,00, iscritta all'albo delle banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria tenuto a cura della Banca d'Italia, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 00776620155, [in persona del Sig. Martin Herold, nato a Goldbach (Germania) il 06-01-1968, codice fiscale HRLMTN68A06Z112R, e del Sig. Alessandro Steffanoni, nato a Treviglio (BG) il 20-11-1973, codice fiscale STFLSN73S20L400G, i quali intervengono al presente atto in qualità rispettivamente di Dirigente e Quadro Direttivo, in forza dei poteri ad essi conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2005, depositata in atti del Notaio Manuela Agostini di Milano con atto 21 aprile 2005 n.52728/5841 di suo Repertorio] (di seguito, per brevità, “**Interbanca**”);

e

- (3) **Porto Turistico Marina di Ragusa S.p.A.**, società costituita e vigente ai sensi della legge italiana, con sede legale in Tremestieri Etneo, via Giorgio Almirante n. 21, capitale sociale Euro 3.000.000,00 (Euro tremilioni//00) di cui Euro 840.000 (Euro ottocentoquarantamila//00) versati, iscritta presso il Registro delle Imprese di Catania al numero 04390770875, codice fiscale 04390770875, iscritta al R.E.A. n. 292368 (d'ora in poi, per brevità, “**Società**” o “**Concessionario**”);

(di seguito, congiuntamente, le “**Parti**”)

Premesso che:

- (A) con Delibera della Giunta Municipale N. 1069 del 28 ottobre 2002, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione del Porto Turistico Marina di Ragusa per un importo complessivo, IVA compresa, di € 69.667.972,19, di cui € 48.406.203,97 per lavori comprensivi di € 1.695.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, da affidare con la formula della concessione di costruzione e gestione, ai sensi del 6° comma dell'art. 19 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- (B) in data 18 febbraio 2003 è stato firmato il protocollo d'Intesa per la realizzazione del Porto Turistico Marina di Ragusa tra l'Assessorato Regionale per il Territorio e Ambiente, l'Assessorato Regionale per il Turismo, Comunicazioni e Trasporti ed il Comune di Ragusa;
- (C) con Determinazione Dirigenziale n. 211 del Registro Generale in data 8 febbraio 2005 è stato approvato in bando relativo all'appalto in parola da affidare con il sistema della licitazione privata ai sensi dell'art. 19 comma 6, come modificato dall'art. 15 della L.R. n. 7/02 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. b) della L. 109/94;
- (D) con Determinazione Dirigenziale del Settore V annotata al Registro Generale data 24 giugno 2005 al n. 1382, è stata approvata l'aggiudicazione della concessione di che trattasi in favore della A.T.I. Tecnis S.p.A. di Tremestieri Etneo, capogruppo, SI.GEN.CO S.p.A. di Catania, mandante, e S.I.L.MAR S.r.l. di Parma, cooptata, sulla base del progetto esecutivo predisposto dall'Amministrazione Comunale e dell'offerta presentata;
- (E) in data 24.03.2006, è stata stipulata tra il Comune di Ragusa e l'ATI la “Convenzione per l'affidamento in concessione della costruzione e gestione del Porto Turistico Marina di Ragusa (di seguito la “**Convenzione**”);
- (F) in data 18 maggio 2006, in ottemperanza a quanto previsto dal bando di gara, l'ATI ha costituito la

società di progetto "Porto Turistico Marina di Ragusa S.p.A" che, ai sensi dell'art. 37-*quinquies* della L. 109/94, è divenuta concessionaria a titolo originario;

- (G) le Banche (come definite al successivo articolo 1), hanno concesso alla Società, attraverso la stipula di un contratto di finanziamento (il "**Contratto di Finanziamento**"), un finanziamento per un importo massimo fino a Euro 22.000.000,00= (ventidue milioni/00). Il Contratto di Finanziamento, prevede le seguenti linee di credito: (i) un "Linea Senior" per un importo complessivo fino a Euro 16.000.000,00; (ii) una "Linea IVA" per un importo complessivo fino a Euro 6.000.000,00;
- (H) che in data 16/03/2006 è stato sottoscritto tra il Comune di Ragusa e l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, rep. 170/06, un atto di sottomissione con il quale la Regione Sicilia ha acconsentito – nelle more del rilascio della Concessione Demaniale richiesta dal Comune di Ragusa in data 30/09/2005 – l'occupazione anticipata delle aree che saranno oggetto di concessione da consentire l'inizio dei lavori di costruzione del porto.
- (I) Porto Turistico Marina di Ragusa S.p.A. e le Banche (come di seguito definiti) hanno sottoscritto un atto di cessione di crediti, autenticato nelle firme dal Notaio [•] di rep. [•] (la "**Cessione di Crediti**"), con cui il debitore ha ceduto in favore delle banche i crediti ad esso derivanti ai sensi della Convenzione, a garanzia di tutte le somme dovute dal debitore stesso alle Banche ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (J) è interesse delle Banche stipulare un accordo diretto con il Concedente in ordine ad alcuni aspetti dell'interpretazione ed esecuzione della Convenzione al fine di garantire la fattibilità finanziaria del Progetto secondo lo strumento del *project finance*;
- (K) è interesse delle Banche e del Concedente coordinare la rispettiva posizione di creditori del Concessionario in dipendenza, rispettivamente, della Convenzione per il Concedente e del Contratto di Finanziamento per le Banche, mentre è interesse del Concedente che il Concessionario ottenga la regolare erogazione del Finanziamento;
- (L) la stipula del presente Accordo costituisce una condizione sospensiva all'obbligo delle Banche di erogare i fondi ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue:

1 Premesse

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2 Definizioni

1.1 Nel presente Accordo:

"**Banca Agente**": Interbanca S.p.A.

"**Banche**" indica, collettivamente, la Banca Agente, IRFIS S.p.A., MPS Banca per l'impresa S.p.A. e Banco di Sicilia S.p.A. ed include i rispettivi cessionari, aventi causa e successori (a titolo particolare e/o universale) delle stesse.

“**Convenzione**” indica la Convenzione (e relativi allegati) come di volta in volta modificata ed integrata.

“**Equilibrio Economico-Finanziario**” indica l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione del Concessionario. I presupposti e le condizioni di base dell’Equilibrio Economico-Finanziario sono contenuti nel Piano Economico-Finanziario e nel presente Accordo.

“**Evento Destabilizzante**” indica ciascuno degli eventi previsti nel presente Accordo e nella Convenzione il cui verificarsi possa determinare una modifica dell’Equilibrio Economico-Finanziario e, in particolare, quelli di cui al successivo Articolo 4 e all’art. 20 della Convenzione.

“**Gravame**” indica qualsiasi diritto reale di garanzia, vincolo, gravame, privilegio, onere o diritto di terzi, ovvero qualsiasi contratto con causa di garanzia e qualsiasi atto o negozio o insieme di atti o negozi aventi la finalità o l’effetto di costituire un bene in garanzia nell’interesse del costituente o di terzi, ad esclusione in ogni caso dei vincoli e privilegi di legge.

“**Porto**” indica il Porto Turistico Marina di Ragusa.

“**Progetto**” indica la realizzazione e la gestione del Progetto.

Salvo ove altrimenti richiesto dal contesto o diversamente definito dal presente Accordo (incluse le premesse e gli allegati), parole ed espressioni definite nella Convenzione hanno il medesimo significato quando usate nel presente Accordo.

- 1.2 Le rubriche degli Articoli hanno valenza meramente esemplificativa e, pertanto, non dovranno essere tenute in considerazione nell’interpretazione del presente Accordo.

3 Garanzie e dichiarazioni del Concedente

Il Concedente garantisce e dichiara quanto segue:

- (a) di aver ricevuto con Racc. A/R Prot. n. [•] copia del Contratto di Finanziamento e di aver preso atto dei contenuti dello stesso;
- (b) che l’aggiudicazione della Convenzione al Concessionario è stata disposta in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione è avvenuta;
- (c) che tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della Convenzione al Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi; e
- (d) che alla data di stipula del presente Accordo nessun ricorso avente ad oggetto l’annullamento dell’atto di aggiudicazione della Convenzione è stato presentato alla competente autorità giudiziaria o comunque notificato al Concedente.

4 Equilibrio Economico-Finanziario

1.2.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art.19, comma 2-bis, della legge 109/94 e ss.mm., le Parti concordano che il mantenimento dell'Equilibrio Economico-Finanziario dipende anche dal mantenimento del profilo di rischio del Progetto. Tale condizione è identificata dalle Parti con il livello di rischio:

- (i) connesso alla realizzazione del Progetto;
- (ii) valutabile al momento della sottoscrizione del presente Accordo; e
- (iii) determinato da tutti quei fattori capaci di pregiudicare la funzionalità dell'Opera.

1.2.3 Le Parti convengono che gli eventi in grado di modificare l'equilibrio economico e finanziario sono quelli di cui all'art. 20 della convenzione n. 29726 di rep. del 24/03/2006

5 Risanamento dell'Equilibrio Economico-Finanziario

1.3 Qualora, in conseguenza di un qualsiasi Evento Destabilizzante, fosse necessario procedere alla revisione del Piano Economico-Finanziario, le Parti convengono che tra le misure idonee a ristabilire l'Equilibrio Economico-Finanziario rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche le seguenti misure:

- (a) l'aumento delle tariffe da praticare ai fornitori e/o concessionari dei posti barca ai sensi dell'art. 20 della Convenzione;
- (b) l'aumento del prezzo di cui all'art. 14 della Convenzione;
- (c) la proroga del termine di scadenza della Convenzione previsto dall'art. 5 della Convenzione;
- (d) Concessioni edificatorie ai sensi dell'art. 20 della Convenzione;
- (e) Incremento della densità edificatoria insistente all'interno del Porto Turistico per attività complementari e comunque a fini turistico ricreativi ai sensi dell'art. 20 della Convenzione;
- (f) Incremento delle attività turistico – commerciali nelle zone interne o limitrofe al Porto Turistico ai sensi dell'art. 20 della Convenzione.

1.4 Il Concedente ed il Concessionario si impegnano, sin d'ora, a concordare con la Banca Agente la misura più adatta a risanare l'Equilibrio Economico-Finanziario, attivando la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario entro e non oltre 60 giorni dal verificarsi dell'Evento Destabilizzante.

6 Obblighi a carico delle Parti

1.5 In caso di recesso, revoca o risoluzione del rapporto concessorio, il Concedente e il Concessionario dovranno provvedere alla determinazione dell'esatto ammontare delle somme dovute dal Concedente al Concessionario (di seguito l'"**Importo**") entro un congruo termine di tempo, non inferiore a 30 giorni dalla comunicazione con la quale il Concedente avrà provveduto all'esercizio del diritto di revoca o risoluzione ovvero, in caso di risoluzione o recesso da parte del Concessionario, dalla data di ricevimento da parte del Concedente della dichiarazione di recesso o di risoluzione del Concessionario.

1.5.1 Qualora il Concedente e il Concessionario non riescano a raggiungere un accordo sull'ammontare dell'intero Importo o di parte di esso entro il termine di cui all'Articolo 6.1.5, il Concedente sarà comunque tenuto a pagare le somme riconosciute come dovute entro il termine previsto al successivo Articolo 6.1.5.2. Per le somme che sono oggetto di contestazione, ciascuna parte potrà ricorrere all'arbitrato disciplinato dall'art. 26 della Convenzione; su tali somme matureranno interessi ad un tasso pari a quello previsto dal successivo Articolo 6.1.5.2 a partire dalla data di proposizione della domanda arbitrale fino a quella di effettivo pagamento.

1.5.2 Il Concedente dovrà pagare l'Importo concordato secondo la procedura prevista ai commi precedenti entro e non oltre 120 giorni dall'avviso di pagamento (l'"**Avviso**") che la Banca Agente avrà provveduto a trasmettergli successivamente alla definizione dell'Importo. Durante il suddetto periodo, sulle somme dovute matureranno interessi ad un tasso pari a quello legale a partire dalla data di ricevimento dell'Avviso.

1.5.3 In caso di mancato pagamento entro il termine di 120 giorni, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario interessi di mora rispetto a quello indicato al precedente Articolo 6.1.2 sulle somme

dovute e non pagate per ogni giorno trascorso dalla data in cui il pagamento doveva essere effettuato sino alla data di effettivo pagamento.

- 1.6 Il Concedente non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare il pagamento degli importi dovuti ai sensi della Convenzione per il solo fatto dell'esistenza di una controversia tra il Concedente e il Concessionario in relazione alle prestazioni del Concessionario.
- 1.7 Il Concedente si obbliga a non concedere e a non consentire la creazione di Gravami sull'Opera fino alla data di scadenza della Convenzione.
- 1.8 Il Concedente provvederà ad inviare e/o comunicare prontamente (ed in ogni caso simultaneamente al loro invio ai rispettivi destinatari principali) alla Banca Agente i seguenti documenti e/o informazioni:
- (a) qualsiasi comunicazione rilevante che riguardi la costruzione e/o la gestione dell'Opera inviata da esso al Concessionario, incluse, a mero titolo esemplificativo, (i) la comunicazione relativa all'insorgere di motivi di pubblico interesse che potrebbero determinare la revoca della Convenzione; e (ii) la comunicazione di revoca della Convenzione per motivi di pubblico interesse;
 - (b) copia di eventuali atti stragiudiziali, diffide, intimazioni o simili nonché di atti giudiziari relativi a procedimenti giurisdizionali notificati o comunicati successivamente alla data di stipula del presente Accordo concernenti, direttamente o indirettamente, i rapporti regolati dalla Convenzione;
 - (c) ogni altro evento o circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla Convenzione ovvero sul Progetto.
- 1.9 La Banca Agente dovrà prontamente comunicare al Concedente ogni eventuale modifica riguardante la compagine delle Banche, inviandone un elenco aggiornato.

7 Scioglimento del rapporto concessorio

- 1.10 Con riferimento all'art. 22 della Convenzione, le Parti precisano quanto segue: qualora, in seguito al comprovato verificarsi di una causa di risoluzione, il Concedente intenda risolvere la Convenzione, lo stesso dovrà comunicare detta intenzione per iscritto alla Banca Agente e al Concessionario. La suddetta comunicazione (di seguito "**Avviso di Risoluzione**") dovrà indicare in ragionevole dettaglio la causa per cui il Concedente intende sciogliere il rapporto concessorio, inclusi gli elementi che ne comprovano l'esistenza. Per miglior chiarezza, si precisa che l'Avviso di Risoluzione non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo 1456 del Codice Civile.
- 1.11 Qualora il Concedente abbia comunicato alla Banca Agente ed al Concessionario la sua intenzione di risolvere la Convenzione conformemente a quanto previsto dal precedente Articolo 7.1, entro 90 giorni dal ricevimento dell'Avviso di Risoluzione (detto periodo di 90 giorni di seguito il "**Periodo di Sospensione**"), la Banca Agente potrà comunicare al Concedente mediante apposito avviso ("**Avviso della Banca Agente**"):
- (a) l'intenzione delle Banche di esercitare il proprio diritto di subentro di cui all'art. 37-*octies* della legge 109/94 e ss.mm., designando, con le modalità di cui al successivo Articolo 8, un soggetto terzo che abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all'epoca dell'affidamento della Convenzione (il "**Sostituto**") e che subentri in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi (ivi incluse le posizioni debitorie del Concessionario) nei confronti del Concedente, ovvero
 - (b) l'intenzione delle Banche di curare direttamente l'inadempimento su cui si fonda il diritto del Concedente di chiedere la risoluzione.
- 1.12 Durante il Periodo di Sospensione, il Concedente non potrà in nessun caso sospendere l'esecuzione della Convenzione né dar corso alla risoluzione.

- 1.13 Nei casi di cui all'Articolo 7.2, lettere (a) e (b), il Concedente potrà dar corso alla risoluzione solo qualora la causa dell'inadempimento su cui il suo diritto di chiedere la risoluzione si fonda non sarà stata eliminata entro l'ulteriore periodo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza del Periodo di Sospensione ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il Concedente e le Banche. Resta peraltro inteso che la Banca Agente e/o le Banche non potranno essere ritenute responsabili verso il Concedente o il Concessionario, salvo in caso di dolo e colpa grave, per l'inadempimento che ha originato la risoluzione, né tantomeno per aver trasmesso l'Avviso della Banca Agente al Concedente senza che il Sostituto o le stesse Banche abbiano poi provveduto a curare l'inadempimento.

8 Diritto di Subentro

- 1.14 Il Concedente riconosce ed accetta sin d'ora che in qualsiasi momento:

1.14.1 successivamente all'invio al Concessionario da parte della Banca Agente della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, di risoluzione ovvero di recesso ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero

1.14.2 durante il Periodo di Sospensione

le Banche, per il tramite della Banca Agente che ne invierà comunicazione scritta al Concedente (la "**Comunicazione di Trasferimento**"), avranno la facoltà di trasferire la posizione contrattuale del Concessionario, con il consenso del Concessionario ora per allora espresso, in capo al Sostituto che dichiari formalmente di voler subentrare al Concessionario in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi (ivi incluse le posizioni debitorie) di quest'ultimo nei confronti del Concedente. La Comunicazione di Trasferimento dovrà indicare:

- (a) il motivo del trasferimento della posizione contrattuale del Concessionario in capo al Sostituto;
- e
- (b) la data prevista per il subentro del Sostituto in luogo del Concessionario nel rapporto concessorio.

1.14.3 Nel caso di cui all'Articolo 8.1.1, il subentro del Sostituto in luogo del Concessionario sarà subordinato alla previa accettazione dello stesso da parte del Concedente, che potrà essere negata solo nel caso in cui il Sostituto proposto non abbia le caratteristiche amministrative, tecniche e finanziarie necessarie ad adempiere le obbligazioni ancora dovute dal Concessionario ai sensi della Convenzione. Decorso 30 giorni dalla Comunicazione di Trasferimento senza che il Concedente si sia espresso al riguardo, tale accettazione si intenderà comunque rilasciata, fatto salvo l'esito delle informazioni del prefetto in materia antimafia.

9 Modifiche alla Convenzione

Il Concedente e il Concessionario concordano che nessuna ulteriore modifica potrà essere apportata alla Convenzione senza il previo consenso scritto delle Banche che non potrà essere irragionevolmente negato.

10 Risoluzione per forza maggiore

1.15 Il Concessionario e il Concedente convengono che, qualora per cause di forza maggiore si manifesti l'impossibilità, anche solo temporanea, di proseguire nell'attuazione del Progetto per un

periodo superiore a 150 giorni consecutivi ovvero per 420 giorni complessivi da computarsi nell'arco di 5 anni consecutivi, essi dovranno consultarsi entro 30 giorni per negoziare in buona fede le opportune modifiche della Convenzione. Qualora il Concessionario e il Concedente non riescano ad accordarsi entro 60 giorni dall'inizio delle trattative, ciascuno di essi avrà il diritto di risolvere la Convenzione con un preavviso all'altra parte di almeno 60 giorni.

1.16 In tal caso il Concedente dovrà rimborsare al Concessionario ai sensi dell'art. 37 *septies* della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario. Resto inteso che l'efficacia della risoluzione della Convenzione nel caso di forza maggiore di cui sopra sarà subordinata al pagamento, da parte del Concedente, di tutte le somme dovute al Concessionario ai sensi del presente Articolo. Tali somme dovranno essere destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti delle Banche e rimarranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

11 Rinuncia alla compensazione

Il Concessionario e il Concedente rinunciano alla facoltà di estinguere mediante compensazione le reciproche pretese creditorie sorte o che sorgeranno dalla Convenzione o a seguito dello scioglimento del rapporto concessorio.



12 Cessione di Crediti

Le parti si danno reciprocamente atto dell'avvenuto riconoscimento della cessione da parte del Concessionario a favore delle Banche, nei termini previsti dal Contratto di Cessione di Crediti, di tutti i crediti ed i diritti che il Concessionario possa vantare a qualunque titolo nei confronti del Concedente ai sensi della Convenzione (i "Crediti Ceduti")

13 Comunicazioni

1.17 Tutte le comunicazioni previste dal presente Accordo dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo fax o di lettera raccomandata A.R. ai seguenti indirizzi:

Comune di Ragusa

Se al Concedente:

Att.: [•]
Fax: [•]

[•]

Se alla Banca Agente:

Interbanca S.p.A.
Corso Venezia, 56
20121 Milano
Att.: Dott. Martin Herold / Alessandro Steffanoni
Fax: 02 02 7731 611

Se al Concessionario:

Porto Turistico Marina di Ragusa S.p.A.

[•]

o al diverso indirizzo che una delle Parti avrà comunicato alle altre per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni.



- 1.18 Le comunicazioni di cui sopra saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata A.R., ovvero, nel caso del fax, dal rapporto di trasmissione positivo.

14 Modifiche al presente Accordo

- 1.19 Il presente Accordo potrà essere modificato soltanto con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti.
- 1.20 Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata di inadempimenti o ritardati adempimenti del presente Accordo o degli obblighi contrattuali ivi contemplati non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione dei patti corrispondenti.

15 Legge regolatrice

- 1.21 Il presente Accordo è disciplinato e dovrà essere interpretato in base al diritto italiano.

16 Clausola compromissoria

- 1.22 Tutte le controversie derivanti dal presente Accordo saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato dal Concedente, uno nominato dalla Banca Agente e dal Concessionario ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due arbitri ovvero in caso di disaccordo dalla Camera Arbitrale di cui all'art. 241 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.L.gs. n. 163/2006.
- 1.23 Per quanto riguarda la sede del Collegio si applica l'art. 243 del citato Codice.

[•] [•]

Porto Turistico Marina di Ragusa S.p.A. [Dott. . .] [Rappresentante Legale/Procuratore speciale]	
Comune di Ragusa [Dott. . .]	
Interbanca S.p.A. [Dott. . .] Procuratore speciale	

